

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area:

DETERMINAZIONE

N. G03965 **del** 28/03/2017

Proposta n. 5705 **del** 28/03/2017

Oggetto:

Ordinanza 28 novembre 2016, n. 5 – Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre e dichiarati inagili. CHIARIMENTI PROCEDURALI

OGGETTO: Ordinanza 28 novembre 2016, n. 5 – Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre e dichiarati inagili.
CHIARIMENTI PROCEDURALI -Determinazione Dirigenziale n. G03096 del 14/03/2017.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ed in particolare l’articolo 4 bis, comma 9, il quale prevede che, per fronteggiare il fabbisogno di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici, tali moduli possano essere acquisiti e installati direttamente dagli operatori danneggiati;

VISTO l’articolo 21, comma 4-quinquies, del citato decreto legge 11 novembre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, il quale consente alle imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016;

VISTA l’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, la quale integra la disciplina delle procedure di delocalizzazione temporanea e di fornitura e installazione di impianti temporanei delocalizzati per gli impianti zootecnici per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi per le imprese i cui impianti produttivi hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, già avviate in attuazione delle citate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

CONSIDERATO che la citata ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo prevede in capo ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la possibilità di autorizzare la fornitura ed installazione di impianti temporanei delocalizzati per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la

conservazione del latte e per fienili e depositi, come previsto dall'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici;

CONSIDERATA la necessità di rendere immediatamente operative tali disposizioni volte a velocizzare la delocalizzazione delle stalle che sono crollate o hanno subito danni gravi, allo scopo di fare fronte alle temperature invernali frequentemente sotto lo zero e, conseguentemente, di consentire la prosecuzione delle attività economiche degli allevamenti;

CONSIDERATO che, con decreto n. V00001 del 7 gennaio 2017, il Presidente della Regione Lazio nella sua qualità di vicecommissario per la ricostruzione, ha delegato il Direttore della Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca all'attuazione delle disposizioni per la "delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili" ai sensi dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, con esclusione della gestione dei fondi della contabilità speciale di cui al decreto n. T00179 del 8 settembre 2016;

VISTA la Determinazione n. G00105 del 07/01/2017 che approva il documento denominato "Attuazione delle disposizioni per la gestione degli interventi necessari alla delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016.";

VISTA la comunicazione del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, del 7 marzo 2017, n. 4562;

CONSIDERATO che con la sopra richiamata nota, il Commissario precisa che "Avendo espressamente previsto nell'ordinanza n. 5 che possono essere realizzate strutture temporanee "similari", si ritiene che in sede di rilascio dell'autorizzazione le regioni possano assentire anche altre soluzioni, impiegando ad esempio materiali come il legno, diverse da quelle fornite a seguito della gara svolta dalla Regione Lazio, purché abbiano comunque il carattere della temporaneità";

CONSIDERATO che, con la medesima nota, "Resta, in ogni caso, confermato l'obbligo dello smantellamento della struttura temporanea e di riconoscimento di contributo massimo, strettamente contenuto nei limiti della spesa prevista in sede di gara.";

VISTA la propria determinazione n. G03096 del 14 marzo 2017, con la quale si dettano le procedure attuative dell'allegato alla determinazione n. 105 del 7 gennaio 2017 e si approva la relativa modulistica nonché il verbale di assegnazione dei ricoveri temporanei;

CONSIDERATO che, anche sulla base di quanto comunicato dalla Direzione regionale territorio, urbanistica e mobilità, gli interventi in argomento, direttamente realizzati dagli operatori interessati, proprio in quanto trattandosi di strutture delocalizzate temporanee, sono soggette alla comunicazione di avvio dei lavori, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 189/2016 come modificato in sede di conversione, in deroga alle seguenti disposizioni: artt. 6, 10, 93, e 94 del D.P.R. 380/2001, art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (espressamente prevista dall'ordinanza 5/2016), art. 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - autorizzazione paesaggistica, ed infine delle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abitativi;

CONSIDERATO che, sempre in accordo con quanto chiarito dalla medesima Direzione regionale territorio, urbanistica e mobilità, per definire il carattere di temporaneità di un bene, quello che conta sono le motivazioni che ne hanno determinato la necessità, che devono essere contingenti e circoscritte nel tempo, nonché la ragionevole certezza che, una volta che le citate motivazioni siano venute meno, lo stesso venga rimosso nel più breve tempo possibile, col ripristino della situazione ex ante;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, che per il riconoscimento del carattere di temporaneità delle strutture previste dall'ordinanza 5/2016, le preposte strutture della Direzione regionale debbano valutare esclusivamente che:

1. Soddisfino esigenze contingenti e circoscritte nel tempo (come previsto dalle finalità dell'ordinanza stessa);
2. Sia garantita la rimozione della struttura temporanea, entro 30 giorni dal venir meno delle esigenze sopra richiamate;

RITENUTO, opportuno, che le strutture della Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca dovranno acquisire dai beneficiari, al fine del rispetto di quanto sopra esposto:

1. Atto di impegno formale in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui risulti :
 - a) di aver presentato o di presentare con sollecitudine la richiesta di ripristino o ricostruzione delle strutture produttive originarie, per le quali si è chiesto l'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea di strutture produttive zootecniche, ai sensi dell'ordinanza 28 novembre 2016, n. 5 e della Det. Dir. G00105/2017;
 - b) di impegnarsi a procedere alla completa rimozione della struttura temporanea, sostitutiva di quella originaria di cui al punto a), entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione di questa ultima, secondo quanto riportato nel computo metrico estimativo redatto e firmato da tecnico abilitato, che ne garantisce la fattibilità, allegato alla dichiarazione;
 - c) di sollevare l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità, sia in relazione alle conseguenze che comporta una eventuale dichiarazione mendace, sia in conseguenza dalla mancata rimozione delle strutture di delocalizzazione produttiva temporanea.
2. Computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato ed iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34 della legge 229/2016, delle opere di remissione in pristino, completo del cronoprogramma di esecuzione delle stesse, predisposto utilizzando il prezzo unico di cui all'ordinanza n. 7/2016 dal Commissario del Governo per la ricostruzione;

DETERMINA

Al fine di consentire l'ammissibilità delle strutture temporanee di delocalizzazione previste

dall'ordinanza del 28 novembre 2016 n. 5 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, le preposte strutture della Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, dovranno verificare che:

- siano simili a quelle fornite dalla Regione Lazio, come meglio precisato nella nota del Commissario stesso del 7 marzo 2016, prot. n. 4562;
- rispettino le finalità dell'ordinanza n. 5/2016 riguardo al carattere di temporaneità, in quanto soddisfano esigenze contingenti e circoscritte nel tempo;
- sia garantita la rimozione della struttura temporanea, entro 30 giorni dal venir meno delle esigenze sopra richiamate.

Allo scopo di garantire il requisito della temporaneità con la relativa rimozione della struttura, l'Area decentrata regionale competente dovrà acquisire:

1. Atto di impegno formale in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui risulti :
 - a) di aver presentato o di presentare con sollecitudine la richiesta di ripristino o ricostruzione delle strutture produttive originarie, per le quali si è chiesto l'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea di strutture produttive zootecniche, ai sensi dell'ordinanza 28 novembre 2016, n. 5 e della Det. Dir. G00105/2017;
 - b) di impegnarsi a procedere alla completa rimozione della struttura temporanea, sostitutiva di quella originaria di cui al punto a), entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione di questa ultima, secondo quanto riportato nel computo metrico estimativo redatto e firmato da tecnico abilitato, che ne garantisce la fattibilità, allegato alla dichiarazione;
 - c) di sollevare l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità, sia in relazione alle conseguenze che comporta una eventuale dichiarazione mendace, sia in conseguenza dalla mancata rimozione delle strutture di delocalizzazione produttiva temporanea.
2. Computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato ed iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34 della legge 229/2016, delle opere di remissione in pristino, completo del cronoprogramma di esecuzione delle stesse, predisposto utilizzando il prezzario unico di cui all'ordinanza n. 7/2016 dal Commissario del Governo per la ricostruzione.

Per gli effetti di quanto sopra riportato, è approvato lo schema di dichiarazione allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Regionale
Dr. Roberto Ottaviani